

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“SOCIETA’ DEI CONCERTI – Associazione musicale culturale di Finale Ligure”

ART. 1. – DENOMINAZIONE – SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile nonché del D. Lgs 117/2017 è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato, “Società dei Concerti”, che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017, l'Ente, di seguito denominato associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Finale Ligure (SV).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2. – SCOPO

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di diffondere la cultura musicale e artistica in genere a tutti i livelli e in tutte le forme, creando al contempo occasioni di incontro e aggregazione, di crescita umana e civile nell'ideale dell'educazione permanente. Essa non ha alcun fine di lucro o speculativo sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017. L'Associazione opera senza discriminazioni di qualsiasi tipo rispetto alle persone (politiche, religiose o sociali) o rispetto alle manifestazioni musicali e culturali (spazio, tempo, genere, stili) e, presentandosene l'occasione, potrà operare in sinergia con altri gruppi, associazioni o enti aventi scopi analoghi. Nel quadro assai variegato delle associazioni finalensi che operano nel settore musicale, la “Società dei Concerti” si propone di favorire l'armonizzazione, la cooperazione e la concertazione con l'obiettivo di rafforzare

l'offerta culturale e musicale, ricollegandosi alle più significative esperienze del recente passato.

ART. 3. - ATTIVITA'

L'associazione "Società dei Concerti" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui alla lettera "i" dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'organizzazione di concerti ad ingresso libero con libera offerta;
 - l'organizzazione di concerti ad ingresso libero con donazione volontaria che verrà devoluta al fine di organizzare lezioni di propedeutica musicale e di approccio alla pratica musicale rivolte soprattutto a bambini e giovani studenti;
 - attività di studio con particolare riguardo alla vita musicale del Finalese che vanta una tradizione secolare, non ancora pienamente indagata, alla quale l'Associazione intende ricollegarsi e ispirarsi per il futuro;
 - al problema irrisolto del recupero funzionale dei teatri storici di Finale Ligure, ricollegandosi a quanto fatto in passato dall'Associazione Amici del Teatro Sivori;
 - organizzazione di lezioni di musica, propedeutica musicale e approccio alla pratica strumentale a titolo di volontariato o previa esclusivamente rimborso delle eventuali spese sostenute;
 - attività culturali: concerti, spettacoli di natura diversa, in particolare quelli in cui la musica concorra in modo rilevante, audizioni, conferenze, convegni, seminari, proiezioni, ecc.;
 - attività editoriale: pubblicazione di materiali informativi sull'Associazione, di studi e ricerche promossi dall'Associazione, di eventuali atti di convegni e seminari, e di ogni materiale, anche multimediale, frutto dell'attività sociale.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale di cui alla lettera “k” del d.lgs. 117/2017 ed in particolare:

- attività dal carattere inclusivo, di informazione e di sensibilizzazione rispetto a tematiche sociali;
- attività di studio con particolare riguardo alla vita musicale del Finalese che vanta una tradizione secolare, non ancora pienamente indagata, alla quale l'Associazione intende ricollegarsi e ispirarsi per il futuro;

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'associazione realizza anche attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, che si delinea con 1) organizzazione di concerti ad ingresso libero con donazione volontaria, che verrà devoluta in beneficenza.

Tutte le attività organizzate dalla SOCIETA' DEI CONCERTI sono svolte nell'interesse non solo degli associati e dei loro familiari ma anche di terzi; la Società dei Concerti, nella sua qualità di ETS GENERICA si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Potrà inoltre:

- ricevere fondi, atti di liberalità, donazioni e contributi di qualsiasi specie, da parte di soci o non soci, enti privati o pubblici;
- procedere all'acquisto di beni mobili e immobili da destinare esclusivamente all'attività sociale;
- esercitare, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando in tal caso le normative amministrative e fiscali vigenti;

- attivare rapporti mediante specifiche deliberazioni e all'occorrenza sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali e culturali;

Art. 4. - ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- sovvenzioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- elargizioni, donazioni e lasciti provenienti anche da non soci;
- sponsorizzazioni e finanziamenti tendenti ad ottenere le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili, appartenenti all'associazione e pervenuti a qualsiasi titolo;
- eccedenze di bilancio accantonate nel fondo di riserva;
- elargizioni, donazioni e lasciti che concorrano a costituire patrimonio.

Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività di interesse generale

È assolutamente vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali avanzi, utili e simili risorse saranno esclusivamente reinvestiti in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5. - I SOCI: ADESIONE

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione degli associati; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale che pertanto non è rivalutabile.

Gli associati sono le persone fisiche ed altri enti del terzo settore che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

L'ammissione viene deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo (ad esclusione dell'elettorato passivo limitatamente ai soci minorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 – VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8. - SOCI: DECESSO - RECESSO - ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso. La volontà di recedere dalla qualifica di socio va espressa con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto registrandola nel libro dei soci;

- per esclusione, deliberata con la maggioranza e voto segreto dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione;

In qualsiasi caso il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art. 9. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli Associati;
- Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- Organo di Controllo, eventualmente nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs 117/2017;
- Organo di Revisione, eventualmente nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs 117/2017;

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate;

Le cariche degli organi di cui sopra sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo fatto salvo i rimborsi per le spese documentate se così deliberato dall'organo di amministrazione.

Art. 10. – L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il più importante momento di confronto nella vita dell'Associazione è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà essere spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà indicare la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti sono di norma palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza semplice ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria che delibera la modifica dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'adunanza è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione e le operazioni straordinarie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità non hanno diritto di voto.

I soci minorenni possono esercitare il diritto di voto mediante partecipazione alla votazione di chi esercita la patria potestà.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato, della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i propri componenti. Si applica l'art 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art 26 del D. LGS 117/2017.

L'organo amministrativo governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente

L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo i casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente ed il segretario che ha anche l'incarico di Tesoriere;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12. - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo amministrativo.

L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

Art. 13. - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14. - IL SEGRETARIO

- verbalizza le decisioni prese dalle Assemblee dei Soci e dal Consiglio Direttivo nei relativi libri (libro dei verbali delle Assemblee e libro dei verbali del Consiglio Direttivo);
- custodisce e conserva gli atti amministrativi dell'Associazione;
- cura la tenuta del registro dei soci e lo aggiorna periodicamente per quanto riguarda ammissioni, dimissioni, esclusioni;
- collabora attivamente con Presidente e consiglieri nel rendere operative le deliberazioni prese degli organi sociali;
- cura la corrispondenza, le attività di mailing, le pubbliche relazioni richieste dall'attività dell'Associazione;

Art. 15. IL TESORIERE

Il segretario assume anche la qualifica di tesoriere i cui compiti sono:

- curare i rapporti bancari e di cassa avendo cura dei fondi dell'associazione;
- aggiornare Presidente e consiglieri sullo stato dei progetti e dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto;

In caso di sua assenza durante le sedute del Consiglio Direttivo, può essere surrogato da un altro consigliere, nominato dal Presidente, unicamente per la seduta in corso.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo

articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 18. – BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il Bilancio, una volta formato dall'organo di amministrazione, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. LGS 117/2017.

Art. 20. – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21. – STATUTO

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 20017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della vigente disciplina.

Art. 22. – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs 117/2017 e le disposizioni di legge vigente in maniera.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Perini', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.